

ALLIGATO LETTERA "C"

AL N.2567 DELLA RACCOLTA

DEL 28 novembre 2016

STATUTO

AIRGEST S.P.A

CAPO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1

E' costituita, una Società per Azioni, per la gestione dell'Aeroporto di Trapani Birgi con la denominazione "AIRGEST S.p.A."

ARTICOLO 2

La Società ha Sede in Trapani.

ARTICOLO 3

La durata della Società è fissata al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata anche più volte, con deliberazione dell'assemblea di Soci, la quale avrà pure la facoltà di sciogliere anticipatamente la Società.

CAPO II

OGGETTO DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 4

La Società ha per oggetto sociale principale lo sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture dell'aeroporto Trapani.

In particolare la Società potrà svolgere anche le seguenti attività:

a) La gestione dei servizi di assistenza a terra degli aeromobili, passeggeri e merci, la biglietteria, la sub concessione a terzi di beni, la gestione dei parcheggi i servizi di ristorazione la pubblicità servizi di autonoleggio, attività di spedizioniere ed agenzia di viaggio, custodia bagagli e depositi in genere, giardinaggio pulizia e manutenzione anche a favore di terzi, ed in genere qualsiasi attività commerciale nell'ambito aeroportuale.

b) La gestione e lo sviluppo dei servizi di collegamento terrestri con altri aeroporti ed eliporti regionali, nonché il collegamento coi centri urbani della Regione.

c) La gestione e lo sviluppo dei centri intermodali merci e/o comunque la gestione di strutture ed impianti collegati alle reti di trasporto viario ferrato e gommato, marittimo ed aereo.

d) L'acquisizione di titoli azionari e/o quote di Società e/o di consorzi che abbiano come scopo sociale lo sviluppo del turismo e lo sviluppo dei trasporti nell'ambito regionale.

e) L'attività di consulenza tecnica anche a mezzo di idonei professionisti.

f) L'attività nel campo alberghiero turistico, agri-turistico e termale, compresa la gestione di centri e di impianti sportivi, bar e ristoranti.

g) Il compimento in genere di qualsiasi operazione commerciale

che abbia attinenza anche indiretta con lo scopo sociale e che sia ritenuta utile e strumentale al raggiungimento dei fini sociali.

h) Il compimento di qualsiasi operazione finanziaria mobiliare o immobiliare ivi compresa l'emissione di obbligazioni e l'accensione di prestiti anche garantiti da pegno sugli introiti di gestione; nonché lo svolgimento diretto o conferito di attività di studio editoriale e pubblicitarie connesse alla costruzione ed alla gestione del sistema aeroportuale, marittimo, viario ferrato e gommato.

i) Inoltre la Società potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, sia esse Comunali, Provinciali, Regionali, Statali che Comunitarie emanate e/o emanande, può svolgere attività in proprio sia direttamente, che committendo le opere e i servizi in appalto a terzi, in toto o in parte, e può, assumere in appalto e/o concessione la gestione dei servizi pubblici, e può assumere incarichi da Enti pubblici e privati di progettazione di opere pubbliche e private in genere.

Lo svolgimento delle attività connesse e/o collegate, individuate tra quelle sopra elencate, è consentito purché le stesse non assumano carattere prevalente e a condizione che i risultati dell'esercizio siano separatamente evidenziati in maniera chiara e distinta nei bilanci ed in tutti i documenti contabili, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.M. 521/97 nonché dal

Decreto legislativo 18/99 e dalle altre disposizioni emanate al riguardo dalle autorità competenti.

La separazione contabile dovrà consentire l'individuazione dei costi effettivi dei singoli servizi offerti.

Tale separazione dovrà inoltre essere certificata secondo la legislazione vigente, ed il certificatore dovrà, in particolare, constatare l'assenza di flussi finanziari tra le attività legate alla fornitura di servizi di assistenza e le altre attività esercitate.

Lo svolgimento delle attività connesse e/o collegate, individuate tra quelle sopra elencate, potrà anche avvenire attraverso società controllate.

### **CAPO III**

#### **CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI**

##### **ARTICOLO 5**

Il capitale sociale è fissato in Euro 6.847.998,52 (Euro seimilioniottocentoquarantasettemilanovecentonovantotto virgola e cinquantadue) ed è suddiviso in numero 11.806.894 (undicimilioniottocentoseimilaottocentonovantaquattro) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,58 (Euro zero virgola e cinquantotto) ciascuna.

##### **ARTICOLO 6**

Le Azioni sono nominative ed indivisibili.

L'Organo Amministrativo provvede al richiamo dei decimi da versare sulle azioni sottoscritte mediante avvisi pubblicati

sulla Gazzetta Ufficiale Italiana con preavviso non inferiore a giorni 60.

A carico degli Azionisti in ritardo dei versamenti richiesti, decorre l'interesse corrispondente a quello previsto come "prime rate" del cartello interbancario in ragione d'anno, dalla data in cui i versamenti avrebbero dovuto eseguirsi fino al giorno dell'avvenuto versamento salvo i diritti della Società a norma di Legge.

#### **ARTICOLO 7**

Possono essere Soci della Società, i privati nonché i soggetti individuati all'art. 2 comma 1 del D.M. 12 novembre 1997 n.521, di seguito denominati, più semplicemente, come "soci pubblici". I soci pubblici non hanno il vincolo della proprietà maggioritaria e sono individuati nei seguenti enti:

- Regione Sicilia;
- Le Province di Trapani ed Agrigento;
- I Comuni e le C.C.I.A.A. delle suddette Province.

L'ingresso di altri enti locali potrà avvenire mediante corrispondente aumento del Capitale Sociale, in deroga alle previsioni di cui ai seguenti articoli 8 ed 8 bis del presente Statuto.

La misura minima complessiva della partecipazione al Capitale Sociale dei soci pubblici non deve mai essere inferiore ad un quinto del capitale sociale.

La cessione di azioni tra soci pubblici non è soggetta ad alcuna

procedura di evidenza pubblica.

La cessione di azioni da soci pubblici a privati o tra privati è assoggettata alla disciplina di cui ai successivi articoli 8 ed 8 bis del presente Statuto.

La cessione di azioni di minoranza da soci pubblici a privati, è assoggettata a procedure di evidenza pubblica nel rispetto di criteri di concorrenzialità e nell'osservanza, comunque, dei successivi articoli 8 ed 8 bis del presente Statuto, ed è comunque vietata ove a seguito di tale cessione la misura complessiva della partecipazione dei soci pubblici scenda sotto il limite di un quinto del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 8**

1. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, in caso di trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale, per atto tra vivi, o mortis causa, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto o il godimento di dette partecipazioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione, la locazione finanziaria dei

titoli), in forza del quale si consegue, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti;

b) fermo restando il diritto di prelazione, in caso di costituzione di diritti reali di godimento sulla partecipazione, il diritto di voto deve permanere in capo al socio che concede il diritto reale, a meno che tutti gli altri soci unanimi non consentano che il voto spetti al titolare del diritto reale;

c) il diritto di prelazione si origina (con riguardo alla partecipazione nella presente società di titolarità di un'altra società) anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo della società socia della presente società o avvenga un qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di controllo (come ad esempio per effetto di fusione, scissione, conferimento) che determini il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo; in tal caso s'intende che l'organo amministrativo della società socia della presente società (o suoi aventi causa) abbia concesso opzione agli altri soci della presente società per l'acquisto della partecipazione o dei diritti di sua titolarità nella presente società da esercitare entro 60 giorni dal giorno in cui siano avvenuti la cessione o i mutamenti di cui sopra.

2. Il diritto di prelazione è escluso:

a) nei trasferimenti che avvengano a favore del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini

entro il secondo grado;

b) nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, a patto che la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria ed accetti espressamente l'osservanza delle presenti norme statutarie in tema di diritto di prelazione; sono invece soggetti a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi trasferimento effettuato dalla società fiduciaria a soggetti diversi dal proprio fiduciante e ancora qualsiasi trasferimento effettuato dal fiduciante a soggetti diversi dalla propria società fiduciaria;

c) nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia.

3. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, l'esercizio del diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere a oggetto il complesso delle partecipazioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le partecipazioni o i diritti di alcuno dei proponenti.



4. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitino; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento o di volerne beneficiare solo in parte o a determinate condizioni; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

5. Il socio che intende vendere o comunque disporre in tutto o in parte della propria partecipazione (socio alienante) dovrà prima farne offerta (d'ora innanzi "la proposta"), alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità o i dati identificativi del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

6. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni dal

ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

7. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 del Codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

8. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma pari al valore nominale della partecipazione per la quale è stato esercitato il diritto di prelazione.

9. In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto notarile per la formalizzazione del trasferimento e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini e modalità indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti (o scadenti entro 20 giorni da quello di perfezionamento del negozio

traslativo), a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, essi si intendono parificati al quindicesimo giorno successivo al giorno di perfezionamento del negozio traslativo.

10. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può, nel rispetto del gradimento previsto all'articolo 8 bis che segue, effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti o scadono entro 20 giorni da quello di perfezionamento del negozio traslativo a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono parificati al trentesimo giorno successivo a quello in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intendere effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

11. In caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere (salva autorizzazione unanime di tutti i soci al trasferimento del diritto di voto al soggetto garantito) in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce pertanto il diritto di voto; il soggetto garantito dal pegno deve espressamente accettare che, in caso di escussione della garanzia, sarà rispettato il disposto del presente statuto in materia di diritto di prelazione.

12. Qualsiasi atto venga stipulato in violazione di quanto disposto dal presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscriverne l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle partecipazioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto, il diritto di partecipare sotto qualsiasi forma alla vita sociale e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

#### **ARTICOLO 8 Bis**

1. Ove il diritto di prelazione non sia esercitato in tutto od in parte, il socio alienante o il socio subentrante in quanto erede dovrà richiedere il preventivo gradimento dell'organo amministrativo, seguendo la procedura di cui ai seguenti commi.

2. Il socio che intenda vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie partecipazioni dovrà darne comunicazione con le modalità di cui sopra richiedendo espressamente il gradimento dell'organo amministrativo. Ugualmente, dovrà procedere l'erede del socio defunto in caso di subentro.

3. L'organo amministrativo si pronuncerà sulla richiesta di gradimento nei 45 giorni successivi al ricevimento della richiesta. Qualora il gradimento venga negato, fermo il diritto di recesso di cui all'articolo 8 ter che segue, dovrà necessariamente essere indicato nella lettera di rifiuto di

gradimento un altro acquirente gradito, quest'ultimo dovrà sottoscrivere la lettera di rifiuto in segno di impegno all'acquisto della partecipazione.

4. Il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento dal richiedente entro 60 giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione.

5. In caso di inosservanza di quanto precedentemente prescritto, il trasferimento delle partecipazioni, per atto tra vivi o mortis causa, sarà inefficace nei confronti della società e, pertanto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e questi non potrà esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle partecipazioni acquisiti in violazione di quanto sopra, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto, il diritto di partecipare sotto qualsiasi forma alla vita sociale e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

#### **ARTICOLO 8 Ter**

In coerenza con i vincoli sul trasferimento delle azioni di cui agli artt. 8 e 8 bis che precedono, in caso di diniego del gradimento viene espressamente attribuito il diritto di recesso in capo al socio alienante nonché all'erede in caso di trasferimento "mortis causa" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2355 bis c.c. che dovrà essere esercitato entro trenta giorni dal rifiuto opposto dall'organo amministrativo a mezzo raccomandata a.r. spedita alla società e contenente gli elementi previsti

all'art. 2437 c.c.

Il valore della liquidazione verrà determinato, in ogni caso, secondo le modalità previste all'art. 2437 ter c.c. e nella misura derivante dalla situazione patrimoniale della società, dalla sua redditività, dal valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti ed in particolar modo dal marchio e dalle concessioni/autorizzazioni amministrative anche non esclusive da questa ottenute, dalla sua posizione nel mercato e da ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione dalla corrente migliore tecnica valutativa ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di recesso di partecipazioni di controllo della società. Per tutto quanto non espressamente previsto in ordine al procedimento di liquidazione si rinvia espressamente agli articoli 2437 ter e 2437 quater del codice civile.

Le clausole contenute agli articoli 8, 8 bis e 8 ter del presente statuto non si applicano ai contratti preliminari di vendita già sottoscritti aventi data certa anteriore all'inserimento delle suddette modifiche che restano pienamente validi, vincolanti ed efficaci.

#### **ARTICOLO 8 QUATER**

La cessione a privati delle quote di maggioranza e' subordinata all'espletamento di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge 28 giugno 1995, n.251, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, mediante, pertanto, le procedure di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 322, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

Lo schema della procedura di selezione e' trasmesso, per l'approvazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento.

La scelta del socio privato di maggioranza avviene sulla base di procedure ad evidenza pubblica attivate mediante un confronto concorrenziale determinato in base alle previsioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali, che tenga in particolare conto le capacità tecniche e finanziarie dei soggetti interessati.

In caso di scelta del socio privato di maggioranza la procedura ad evidenza pubblica di selezione deve prevedere:

l'esclusione, fino al 31 dicembre del terzo anno dalla data di ottenimento della gestione aeroportuale totale di atti di cessione di quote o di azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del socio privato prescelto;

le modalità e le condizioni per la cessione di quote o di azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse e ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di

maggioranza del soggetto che la detiene;

la quota delle azioni da riservare, in caso di collocazione sul mercato, all'azionariato diffuso, in misura non inferiore al 20% e non superiore al 40% del capitale sociale.

I rapporti tra soci pubblici e privati, nell'ipotesi di perdita del potere di controllo da parte degli enti pubblici, saranno regolati da appositi accordi da perfezionarsi al momento dell'ingresso del privato nella società di capitale, in modo da assicurare il corretto svolgimento del servizio e la permanente verifica della conformità dell'assetto societario all'interesse pubblico alla gestione del servizio, prevedendo anche cause di risoluzione o scioglimento del vincolo sociale.

Lo schema dell'accordo è trasmesso, per l'approvazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento."

#### **ARTICOLO 9**

Il Capitale Sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti.

E' attribuita, per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione del presente statuto, la facoltà per gli amministratori di aumentare una o più volte il capitale sociale, in via scindibile o inscindibile, anche con limitazione od esclusione del diritto di opzione nei limiti di legge.

#### **ARTICOLO 10**



La Società potrà emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili uniformandosi alle disposizioni dell'art. 2410 e seguenti del C.C. demandando all'organo amministrativo la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano le norme in materia di assemblee speciali ai sensi degli articoli 2376 e ss.c.c.

#### **ARTICOLO 10 bis**

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c..

La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di amministrazione.

#### **ARTICOLO 10 ter**

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

#### **ARTICOLO 10 quater**

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge ed ai sensi degli artt. 2437 e seguenti.

### **CAPO IV**

#### **ORGANI DELLA SOCIETA'**

#### **ARTICOLO 11**

Gli organi della Società sono:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Collegio dei Sindaci.

#### **ARTICOLO 12**

L'Assemblea delibera in sede ordinaria:

- sugli oggetti indicati dalla Legge, salvo quanto previsto dall'art. 2449 C.C. e dagli art. 18 e 28 del presente Statuto;
- sugli oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dall'art. 16 del presente Statuto.

Per l'approvazione del bilancio di esercizio l'Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni o, quando qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo rendessero necessario, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio medesimo.

L'Assemblea delibera in sede straordinaria nei casi previsti dalla Legge.

#### **ARTICOLO 13**

La convocazione dell'Assemblea è deliberata dagli Amministratori ed è eseguita a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente.

Gli Amministratori sono tenuti a convocare l'Assemblea in sede ordinaria o straordinaria a seconda delle materie da trattare, oltre che nei casi in cui la convocazione sia prescritta dalla Legge, anche quando ne sia fatta richiesta motivata da parte di

un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e siano indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea è convocata presso la Sede della Società o, qualora particolari esigenze lo richiedano, anche altrove, nell'ambito della Provincia di Trapani purché in luoghi facilmente raggiungibili con gli ordinari mezzi meccanici.

La convocazione è eseguita mediante avviso comunicato ai soci a mezzo raccomandata, fax, e-mail, ovvero con altro mezzo che possa comunque certificare e garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Anche in mancanza della formalità suddetta, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero Capitale Sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

#### **ARTICOLO 14**

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto ai sensi di legge e del presente statuto.

#### **ARTICOLO 15**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza, dal Vice-Presidente ed in mancanza di quest'ultimo dal consigliere più anziano di nomina, in caso di parità di nomina, dal più anziano di età, ed in assenza di Consiglieri, da persona designata dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale della

Società e in difetto da persona designata dall'Assemblea.

#### **ARTICOLO 16**

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del Capitale Sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del Capitale rappresentata dei Soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta di voti dei Soci presenti o regolarmente rappresentati su quanto stabilito dal Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è rappresentato più della metà del capitale sociale ed in seconda convocazione quando è rappresentato più di un terzo del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione si prendono con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale, mentre in seconda convocazione si prendono con il voto favorevole di almeno i due terzi del Capitale presente in assemblea.

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi è espressamente

indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. Il socio può farsi rappresentare da un solo delegato.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o dell'organo amministrativo della società e delle società controllate.

#### **ARTICOLO 17**

Le deliberazioni dell'Assemblea risultano dal verbale, redatto nelle forme di legge, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi previsti dalla Legge, il verbale è redatto dal Notaio.

#### **ARTICOLO 18**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, ai sensi della Legge Regionale 7 maggio 2015 n° 9 - art 33, comma 1 lett b., da un presidente e due consiglieri che possono essere scelti sia tra i Soci sia tra i non soci.

I compensi determinati per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per i Consiglieri, per i Consiglieri Delegati e per i componenti del Comitato Esecutivo, non potranno mai eccedere i limiti previsti dalla normativa vigente di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Se viene meno per qualsiasi ragione la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e si dovrà senza indugio procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non abbia provveduto l'Assemblea dei soci, elegge tra i suoi membri un Presidente un Vice-Presidente ed un Amministratore Delegato a cui delega le proprie attribuzioni determinando i limiti della delega e fissandone i compensi.

In nessun caso può essere devoluto all'Amministratore Delegato il potere di:

- a) Nominare il Direttore Generale;
- b) Assumere e licenziare dipendenti;
- c) Contrarre mutui o prestiti sotto qualsiasi forma di importo superiore al 20% del Capitale Sociale;
- d) Ordinare forniture di importo superiore al 30% del Capitale Sociale.

Il Consiglio di amministrazione potrà anche costituire al suo interno un comitato esecutivo composto da tre membri, al quale potrà delegare parte delle proprie attribuzioni determinandone i limiti di delega;- nelle delibere del comitato esecutivo a parità di voti prevarrà quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione che ne fa parte di diritto e lo presiede.

Le funzioni di componente del comitato esecutivo non sono soggette a compenso, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione che potrà subordinare il pagamento al raggiungimento di obiettivi prefissati.

#### **ARTICOLO 19**

Il Consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla Sede Sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera o telegramma, mail di posta ordinaria, pec, in forma telefonica o orale, almeno cinque giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza, con convocazione da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun membro del Consiglio.

Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai Sindaci effettivi.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di nomina ed in caso di parità di nomina dal più anziano di età.

Il Consiglio è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri e le relative deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La presenza dei consiglieri può essere garantita anche a mezzo conference call o altri strumenti di audio/video conferenza.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora,

anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri dell'organo di controllo. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

#### **ARTICOLO 20**

Qualora vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede nei modi stabiliti dall'art. 2386 primo comma C.C. e dall'art.18 del presente statuto.

#### **ARTICOLO 21**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di assumere il personale e di nominare un Direttore Generale determinandone mansioni e poteri, compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per la realizzazione dell'Oggetto Sociale, esclusi soltanto quelli che la Legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

#### **ARTICOLO 22**

I verbali del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e trascritti nell'apposito libro.

#### **ARTICOLO 23**

Agli Amministratori ed al Direttore spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

E' in facoltà dell'Assemblea di deliberare l'attribuzione di un compenso agli Amministratori.

#### **ARTICOLO 24**

La firma legale e la rappresentanza della Società di fronte a



qualunque autorità giurisdizionale o amministrative e di fronte ai terzi, spettano al Presidente o in caso di sua assenza o impedimento al Vice-Presidente, nonché all'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri conferitigli.

#### **ARTICOLO 25**

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) Sindaci effettivi e di due supplenti.

Tra i Sindaci effettivi uno viene nominato su designazione del Ministero dei Trasporti, uno nominato su designazione del Ministero del Tesoro ed il terzo è nominato dall'Assemblea dei soci.

Il Collegio Sindacale è Presieduto dal Sindaco nominato su designazione del Ministero del Tesoro.

Per tutta la durata del loro incarico i suindicati debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409 - bis del Codice Civile spetta al Collegio Sindacale e pertanto il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La Società può affidare il controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro

istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea fissa all'atto della nomina il compenso spettante ai sindaci per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

## **CAPO V**

### **DIRITTO DI VOTO - ESERCIZI SOCIALI - UTILI**

#### **ARTICOLO 26**

Ogni Azione da diritto ad un voto.

E' ammesso l'esercizio del diritto di voto a mezzo di procuratore anche non Socio, purché munito di delega scritta, nelle forme di cui al presente statuto.

Spetta al Presidente constatare la regolarità del diritto di intervento in Assemblea.

#### **ARTICOLO 27**

Gli esercizi sociali hanno inizio il 1 Gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio forma il bilancio completo di stato patrimoniale, e conto perdite e profitti e nota integrativa, a norma di Legge, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente alla relazione del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale.

## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ARTICOLO 28**

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità

della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri.

**ARTICOLO 29**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di Legge.

ADRIANA GASBARRO NOTAIO